

ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino "MoVimento 5 Stelle"

Prot. RQ/ 5770 del 17 marzo 2015

Segretariato – Direzione Generale
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

Oggetto: convenzione Parsitalia

INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino "MoVimento 5 Stelle"

INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

con richiesta di urgente risposta scritta
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –
ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE)

PREMESSO CHE

- In data 7 aprile 1987 è stata stipulata la convenzione n. Rep. 15564 Raccolta n. 2859 ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765 per l'urbanizzazione delle aree in zona M2, ubicate in Roma, località della Romanina, della superficie di ha 20.67.90 ca., di proprietà delle Società "IMMOBILIARE ERRE 4 – srl" e "CARCARICOLA Società Agricola a r.l.";
- la suddetta convenzione è stata stipulata tra Comune di Roma e i legali rappresentanti delle società proprietarie dei terreni soggetti ad urbanizzazione ed edificazione come previsto da PRG;
- il progetto prevedeva la realizzazione, a cura e spese delle Società proprietarie, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria quali risultano indicate nell'art. 3 della presente convenzione, a scomputo totale, a norma dell'art. 11 legge n. 10/77, del contributo per spese di urbanizzazione;
- all'art. 3 della convenzione le società IMMOBILIARE ERRE 4 – SRL e CARCARICOLA Società Agricola a.r.l. si impegnano alla realizzazione a loro cura e spese delle opere primarie e secondarie, nonché alla manutenzione ed alla cessione delle medesime ed, in particolare:
 - urbanizzazione primaria:
 - a) costruzione della rete stradale relativa alla parte della zona M2 quale riportata nella planimetria in scala 1:2000 (Allegato 4) e nelle relative descrizioni contenute nelle norme tecniche di esecuzione (Allegati 6 e 7 bis), con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate nel successivo art. 8.
 - g) cessione, senza corrispettivo, al Comune o ad altro Ente o Azienda interessati, delle opere, impianti, manufatti specificati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e), con l'osservanza dei tempi e delle modalità precisate negli art. 16, 19 e 20.
 - h) manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, opere, impianti, manufatti, ecc. già specificati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e), secondo quanto previsto negli artt. 8, 9, 10, 11, 12.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 8 (Rete Stradale) recita che "la manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico delle Società proprietarie fino al termine di due anni a decorrere dal collaudo definitivo delle opere".
- L'art. 18 (Cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione) afferma che " Tali opere e impianti rimarranno nella disponibilità delle Società proprietarie sino alla emissione ed approvazione comunale del certificato di collaudo definitivo delle opere. Il collaudo dovrà

- essere iniziato entro tre mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestante l'ultimazione dei lavori e dovrà essere approvato dal Comune entro nove mesi dall'inizio". E ancora, " Le opere e manufatti saranno consegnate al Comune con formale verbale di consegna, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 lett. h par. 1 e lett. B par. 2 e saranno immessi nel demanio e nel patrimonio del Comune";
- art. 24 (durata della convenzione): " La presente convenzione scadrà al termine di otto anni decorrenti dalla data di esecutività della medesima, salvo che le parti, in qualunque momento prima della scadenza, non si accordino di prorogarla con eventuali modifiche ed integrazioni, per un ulteriore periodo di tempo";
- art. 25 (Esecutività) dichiara la presente convenzione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 27 ultimo comma della Legge Regionale 20 dicembre 1978 n.74.

TENUTO CONTO CHE

- alcune delle strade previste dalla convenzione, tra cui via Schiavonetti, risultano non ancora acquisite a patrimonio di Roma Capitale e la cui manutenzione ordinaria e straordinaria non viene effettuata da anni causando, di fatto, il degrado di queste strade;
- via Schiavonetti è una strada di collegamento, in zona Romanina, molto frequentata e di importanza strategica per la viabilità di quel quadrante;
- tale degrado ha costretto la Polizia di Roma Capitale a mettere il limite di 30 Km/h per il transito su parte di via Schiavonetti e ne ha limitato l'accesso a cicli e motocicli a causa della pericolosità della strada derivante dal degrado a cui è sottoposta per la mancata manutenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

- se si sia proceduto al collaudo delle strade realizzate come da suddetta convenzione.
- perché non si sia proceduto all'acquisizione a patrimonio di queste strade, in particolare Via Schiavonetti;
- i motivi per cui le società costruttrici non provvedano alla manutenzione ordinaria e straordinaria in attesa dell'acquisizione a patrimonio;
- cosa intendano fare per porre rimedio al disagio causato dalla mancata acquisizione delle sopraccitate strade a patrimonio e conseguente assenza di manutenzione delle stesse, con gravissime ripercussioni sulla sicurezza degli utenti della strada.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Enrico Stefano

